

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 801-B}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COCCIA, DEL PENNINO, QUATTRONE, GARGANI,
DI GIULIO, MAGNANI NOYA MARIA, NAPOLITANO,
MANNUZZU, MOSCA, SPAGNOLI, FELISETTI, GRA-
MEGNA, STEFANELLI, POCETTI, GARBI, MIRATE,
REGGIANI

APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 5 aprile 1977

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 ottobre 1977 (Stampato n. 638)

Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973,
n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge
20 maggio 1970, n. 300

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 10 ottobre 1977*

TESTO

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Sono competenti a conoscere delle con-
troversie derivanti dall'articolo 28 del-
la legge 20 maggio 1970, n. 300, ferme

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Nelle controversie previste dall'articolo 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300, fer-
me restando tutte le norme del procedi-

restando tutte le norme del procedimento speciale, il pretore ed il tribunale in funzione di giudice del lavoro, a norma della legge 11 agosto 1973, n. 533.

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« L'efficacia del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo ».

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva ».

ART. 4.

L'appello contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 433 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 5.

I procedimenti pendenti in fase di impugnazione al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice del lavoro, presso l'ufficio che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente in vigore.

L'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione già prevista nel terzo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si propone alla corte d'appello, secondo le norme di cui alla legge 11 agosto 1974, n. 533.

mento speciale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 11 agosto 1973, n. 533.

ART. 2.

Identico:

« L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo ».

ART. 3.

Identico:

« Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile ».

Soppresso.

ART. 4.

I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, secondo le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, dal giudice del lavoro presso l'ufficio che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente in vigore.

L'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione già prevista nel terzo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si propone alla corte d'appello, secondo le norme di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533.